

470.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	23746	CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);	
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);		FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087)	23746
RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);		PRESIDENTE	23746
CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);		ABELLI	23757
ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);		ALESI 23752, 23754, 23757	
MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);		ARMAROLI	23774
BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);		BASILE GUIDO	23772
SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);		BIAGINI	23748, 23759
		BIANCHI FORTUNATO	23748, 23749, 23750, 23761
		BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	23751, 23752, 23753, 23754, 23755, 23756, 23757, 23758, 23759, 23761, 23762, 23763, 23764, 23765, 23767, 23768, 23769, 23770, 23771
		CANTALUPO	23773
		CRUCIANI	23762, 23768, 23776
		DE MARZI, Relatore	23752, 23753, 23755, 23756, 23758, 23759, 23760, 23761, 23763, 23764, 23765, 23767, 23769, 23771
		DI MAURO LUIGI	23747, 23755, 23756
		MAZZONI	23748, 23749, 23759, 23761, 23762, 23763, 23767, 23768, 23770
		MERENDA	23777
		NICOLAZZI	23775
		ORIGLIA	23750, 23752, 23754, 23757, 23759, 23767, 23771, 23777

	PAG.
IGNI	23747, 23758, 23759, 23761, 23762 23775
SANTAGATI	23750, 23756, 23758, 23759 23762, 23764, 23770
SANTI	23761, 23768
VESPIGNANI	23772
Proposte di legge:	
(Approvazione in Commissione)	23779
(Rimessione all'Assemblea)	23746
Proposta di modificazioni al regolamento (Annunzio)	23746

La seduta comincia alle 10,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 maggio 1966. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carcaterra, Cossiga, Dosi, Dossetti, Giorgio Guerrini, Landi, Nannini, Negrari, Usvardi e Verga.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di una proposta di modificazione del regolamento.

PRESIDENTE. Informo che i deputati La Malfa, De Pascalis e Orlandi hanno presentato una proposta di modificazione al regolamento: articolo 85. (Doc. X, n. 12). Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, che i seguenti provvedimenti, attualmente deferiti alla XIV Commissione (Sanità) in sede legislativa, siano rimessi all'Assemblea:

DE LORENZO ed altri: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 » (2482);

DE LORENZO ed altri: « Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (2676).

Le proposte di legge rimangono, pertanto, all'esame della Commissione stessa in sede referente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599); e delle concorrenti proposte di legge Riccio (60), Cruciani ed altri (78), Origlia ed altri (125), Mazzoni ed altri (178), Buttè ed altri (217), Scalia ed altri (534), Cruciani ed altri (757), Santi (787) e Foderaro (3087).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi; e delle concorrenti proposte di legge Riccio, Cruciani ed altri, Origlia ed altri, Mazzoni ed altri, Buttè ed altri, Scalia ed altri, Cruciani ed altri, Santi e Foderaro.

Continuiamo lo svolgimento degli emendamenti iniziato nella seduta di ieri.

L'onorevole Origlia ha proposto di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori i parenti e gli affini entro il terzo grado che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale per pensioni in qualità di lavoratori dipendenti ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha proposto di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti

articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle casse mutue provinciali, le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Origlia ha proposto, all'articolo 6, primo comma, di sostituire la lettera f) con le seguente:

« f) cinque rappresentanti degli esercenti attività commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti e rappresentanti di commercio, nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Luigi Di Mauro, Vespignani, Mazzoni, Biagini, Abenante, Maria Lisa Cinciari Rodano, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Rossinovich, Sacchi, Tognoni e Venturoli hanno proposto, all'articolo 10, primo comma, di sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Un contributo base, nella misura stabilita per la classe quarta della tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903 ».

Gli onorevoli Luigi Di Mauro, Mazzoni, Biagini, Abenante, Maria Lisa Cinciari Rodano, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Rossinovich, Sacchi, Tognoni e Venturoli hanno proposto il seguente articolo 10-*bis*:

« Gli esercenti attività commerciali iscritti all'assicurazione prevista dall'articolo 1, possono effettuare versamenti volontari per conseguire una maggiore pensione contributiva, in base alle norme che regolano la prosecu-

zione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria comune ».

L'onorevole Luigi Di Mauro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DI MAURO LUIGI. Le ragioni che sono alla base del primo emendamento sono già state illustrate in sede di discussione generale.

Il secondo nostro emendamento è chiaro e richiede pochissime parole di illustrazione. Esso tende a dare la possibilità di conseguire una pensione più cospicua consentendo agli interessati di effettuare versamenti volontari, e ciò in base alle norme che regolano la prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale comune. Naturalmente, la nostra proposta è conseguente al comune desiderio espresso dalle categorie interessate, le quali lamentano la limitatezza della loro pensione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fortunato Bianchi ha proposto, all'articolo 11, secondo comma, dopo le parole: « avverso l'iscrizione », di aggiungere le altre: « o la mancata iscrizione ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Origlia ha proposto, all'articolo 11, secondo comma, di sostituire le parole: « dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli », con le altre: « dal ricevimento della cartella esattoriale ».

Ha altresì proposto, all'articolo 16, di sostituire le parole: « al 75 per cento », con le altre: « a due terzi ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Pigni, Raia, Ceravolo e Naldini hanno proposto, all'articolo 16, di sostituire le parole: « al 75 per cento », con le altre: « a due terzi ».

L'onorevole Pigni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

IGNI. Ritengo non necessario lo svolgimento di questo emendamento, in quanto sono sufficienti le considerazioni che sono state fatte durante la discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Biagini, Mazzoni, Abenante, Maria Lisa Cinciari Rodano, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Rossinovich, Sacchi, Tognoni, Venturoli e Vespignani hanno proposto, all'articolo 17, di sostituire le parole « 65° anno per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

gli uomini e del 60° per le donne », con le altre: « 60° per gli uomini e del 55° per le donne ».

L'onorevole Biagini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGINI. Col nostro emendamento intendiamo stabilire una perequazione quanto ai limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Noi proponiamo che tali limiti siano rispettivamente fissati al 60° anno per gli uomini e al 55° per le donne, così come è previsto per le pensioni della previdenza sociale.

PRESIDENTE. L'onorevole Fortunato Bianchi ha proposto, all'articolo 18, primo comma, dopo la tabella, di aggiungere i seguenti commi:

« Il trattamento minimo di pensione è dovuto anche a coloro che, dopo aver compiuto i 65 anni se uomini e 60 se donne, abbiano cessato la loro attività prima dell'entrata in vigore della presente legge, e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1964 e risultino continuativamente iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie sin dall'anno 1961.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati dovranno versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale tre annualità delle contribuzioni previste dall'articolo 11 della presente legge, se cessati nel corso del 1964, e due annualità, se cessati nel corso del 1965 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCHI FORTUNATO. L'emendamento è molto esplicito, per cui ritengo che bastino a illustrarlo le considerazioni che ho svolto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Biagini, Abenante, Maria Lisa Cinciari Rodano, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Rossinovich, Sacchi, Tognoni, Venturoli e Vespignani hanno proposto, all'articolo 18, di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Per il godimento del diritto alla pensione, coloro che per età o per invalidità o per cessazione dell'esercizio siano stati cancellati dagli elenchi dopo il 1964 dovranno pagare 12 contributi.

Per gli esercenti attività commerciali che risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in base a

denunce presentate dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal comma primo, entrano in vigore dopo tre anni dalla data della denuncia »;

Gli stessi deputati hanno proposto, all'articolo 19, di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il trattamento minimo di pensione istituita dalla presente legge è stabilito nella misura prevista dall'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ».

e, subordinatamente, di sostituire il primo comma con i seguenti:

« I titolari di pensione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella misura di lire 12.000 in tredici mensilità, nel primo anno.

A partire dal 1° gennaio 1967 la misura della pensione liquidata sarà di lire 14.000 e dal 1° gennaio 1969 di lire 18.000 sempre in tredici mensilità ».

Gli stessi deputati hanno presentato inoltre il seguente articolo aggiuntivo 19-bis:

« La rivalutazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia della presente legge ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario delle gestioni relative, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno al Fondo adeguamento, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua aggiornando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato al comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate indicate dal comma stesso.

Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale del 5 per cento, si provvederà a ripartire l'avanzo stesso corrispondendo un assegno *una tantum* a favore dei titolari delle pensioni regolate dalla presente legge e dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 ».

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MAZZONI. Quanto al nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 18, ricordo che già nel

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

1963 il Parlamento aveva assunto un impegno effettivo per l'approvazione della legge per l'estensione del trattamento di pensione ai commercianti, ma non fu possibile mantenere tale impegno a causa della fine della legislatura.

Dal 1963 ad oggi la situazione economica ha costretto un certo numero di operatori economici addetti alla distribuzione delle merci a cessare la loro attività; altri hanno subito nello stesso periodo una invalidità. Noi proponiamo, come era stato già stabilito dal comitato ristretto nella precedente legislatura, di riconoscere agli effetti del diritto alla pensione un periodo di tempo retroattivo a coloro i quali hanno dovuto cessare la loro attività per età, per invalidità o per la congiuntura economica sfavorevole.

Il secondo comma prende in considerazione il caso di coloro che si siano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali dopo l'entrata in vigore dell'assistenza obbligatoria contro le malattie. Analoga norma, del resto, fu introdotta anche per gli artigiani che non erano iscritti alla cassa malattia fin dal suo sorgere. Poiché vi sono state difficoltà e non tutti coloro che ne avevano diritto sono stati iscritti d'ufficio o hanno presentato la domanda, si prevede la possibilità per costoro di avere una pensione ritardata di due anni.

Queste norme che — come ho detto — erano state riconosciute opportune in sede di Comitato ristretto nella scorsa legislatura, ma non sono state accolte dalla Commissione in sede referente soltanto per la mancanza di un voto, perché i commissari si divisero in due parti esatte. Da parte di tutti i gruppi sono stati presentati emendamenti analoghi, che ci auguriamo la Camera voglia accogliere per una esigenza di giustizia nei confronti dei commercianti.

Con i due emendamenti all'articolo 19 miriamo a stabilire una cifra pari a quella fissata per i minimi di pensione dell'assicurazione generale. Nell'eventualità che essi non vengano approvati, proponiamo un articolo aggiuntivo che riproduce esattamente gli impegni assunti dal Governo, nel piano quinquennale di sviluppo economico, per i lavoratori autonomi, là dove appunto si dice che a partire dal 1967 i lavoratori autonomi dovrebbero percepire 14 mila lire di pensione, aumentate a 18 mila nel 1969.

Per queste ragioni ci auguriamo che il Governo non voglia smentire se stesso dimostrando l'inefficacia delle norme contenute nel piano quinquennale di sviluppo.

PRESIDENTE. L'onorevole Fortunato Bianchi ha proposto, all'articolo 22, di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa ».

Gli onorevoli Fortunato Bianchi e Prearo hanno proposto, all'articolo 34, di sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ».

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BIANCHI FORTUNATO. Il primo emendamento è sufficientemente chiaro, per cui ritengo che non abbia bisogno di ulteriori approfondimenti. Ribadendo il principio che, agli effetti dell'anzianità di iscrizione, si considera come data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa, si favoriscono i lavoratori.

Il secondo emendamento è indispensabile per reperire la copertura di 80 milioni, al fine di assicurare il trattamento di assistenza sanitaria ai commercianti titolari di pensione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abenante, Biagini, Maria Lisa Cinciari Rodano, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Rossinovich, Sacchi, Tognoni, Venturoli, Vespignani e Mazzoni hanno proposto di sopprimere l'articolo 28.

L'onorevole Vespignani, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VESPIGNANI. Rinunzio allo svolgimento, rimettendomi alle argomentazioni svolte dall'onorevole Mazzoni ad illustrazione dell'articolo aggiuntivo 10-bis.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Biagini, Abenante, Maria Lisa Cinciari Rodano, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Lama, Novella, Rossinovich, Sacchi, Tognoni e Venturoli hanno proposto di sopprimere l'articolo 29.

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZONI. Proponiamo la soppressione di questo articolo per le considerazioni svolte in

precedenza, e cioè perché attraverso questo articolo si dà la possibilità di contrarre assicurazioni facoltative, le quali sono già regolamentate da norme preesistenti. Del resto, se con l'introduzione di questo articolo non si mira a dare un orientamento politico, esso è da ritenersi pleonastico.

PRESIDENTE. L'onorevole Origlia ha proposto di sostituire l'articolo 28 con il seguente:

« Per i lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per quelli esclusi per aver superato i prescritti limiti di reddito, è istituita una forma di previdenza a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La misura dei contributi e della loro eventuale variazione sarà determinata con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di categoria, anche per quanto riguarda la forma di gestione dell'assicurazione integrativa per la previdenza volontaria che sarà tuttavia regolata con il sistema della capitalizzazione a premio medio generale con contributi a completo carico degli iscritti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ».

Lo stesso onorevole Origlia ha proposto di sostituire l'articolo 37 con il seguente:

« Sono applicabili, per le violazioni della presente legge, le sanzioni penali previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

ORIGLIA. Rinuncio a svolgere questi emendamenti, già illustrati nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Guido Basile ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

« Fino a quando una nuova legge non avrà elevato congruamente la somma della pensione attuale, è concesso un aumento della pensione per coloro che per ragioni sanitarie abbiano bisogno di una dieta alimentare appropriata alla loro condizione di salute.

A tal fine le Commissioni mediche per le pensioni distingueranno le infermità che consigliano la concessione di tale dieta, distinguendole in tre categorie che avranno diritto a un'aggiunta di pensione che eleva la som-

ma mensile complessiva a lire 25.000 per la terza categoria, a lire 40.000 per la seconda categoria e a lire 60.000 per la prima categoria »;

« Il patrimonio dei beni mobili e immobili dell'ENASARCO è amministrato da un comitato composto da un delegato del presidente dell'I.N.P.S. *pro tempore*, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e da sette rappresentanti delle categorie interessate, eletti a scrutinio segreto dai delegati dei rappresentanti delle varie province ogni tre anni »;

« Un fondo speciale sarà stanziato annualmente per pagare gli interessi agli istituti di credito che concederanno prestiti di studio agli studenti più meritevoli d'incoraggiamento sulla base dei voti degli esami annuali nelle scuole di ogni provincia, figli di esercenti attività commerciali, venditori ambulanti e lavoratori autonomi ».

Poiché l'onorevole Guido Basile non è presente, s'intende che abbia rinunciato all'illustrazione di questi articoli aggiuntivi.

Sono così stati svolti tutti gli emendamenti.

Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Santagati?

SANTAGATI. Non insisto in quanto l'onorevole ministro ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunato Bianchi?

BIANCHI FORTUNATO. Non insisto, ma mi sia consentito di ricordare che questo ordine del giorno si proponeva di richiamare l'attenzione del Governo sulla urgente esigenza di riformare e coordinare tutte le norme circa le misure di ordine previdenziale nonché quelle relative alla assistenza sanitaria a favore dei lavoratori autonomi. Infatti con il disegno di legge n. 2599 rileviamo una netta volontà di conseguire un allineamento nel trattamento di tutti i lavoratori autonomi: coltivatori diretti, artigiani e commercianti. Mentre riscontriamo una quasi perfetta aderenza di questo disegno di legge alle norme vigenti per ciò che concerne gli artigiani, dobbiamo per contro constatare che sono state mantenute sperequazioni per la categoria dei coltivatori diretti. Infatti, come si evince dall'ordine del giorno, per una di queste categorie si preve-

dono varie e gravi limitazioni per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, quali il diritto alla sola vedova ultrasessantenne o inabile al lavoro e senza pensione nonché agli orfani, qualora con la morte del capo famiglia il nucleo familiare superstite non sia più in grado di continuare l'attività abitualmente esercitata, mentre per le altre categorie tali limitazioni non sono previste. È stabilito inoltre un limite di età maggiore (oggi 62 anni) perché le coltivatrici dirette possano avere diritto alla pensione in quanto è ancora vigente la norma transitoria che risulta dal combinato disposto dell'articolo 24 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, mentre ben diversa è la situazione per gli artigiani ed ora anche per i commercianti.

Così ancora non è prevista l'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati che abbiano cessato l'attività di lavoro.

A me sembra di potere anche suggerire — me lo consenta il ministro — che tutta questa materia venga presa in considerazione al momento della elaborazione della legge delegata di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, lettera f) con la quale il Parlamento ha dato delega al Governo di rivedere tutte le norme di accreditamento dei contributi per i lavoratori dell'agricoltura e per i coltivatori diretti. È necessario stabilire, con quella legge delegata, una ben precisa regolamentazione per il trattamento pensionistico.

È con questo auspicio che prendo atto dell'accettazione come raccomandazione del mio ordine del giorno da parte del Governo, perché sono certo che grazie alla sua sensibilità, ed anche attraverso la collaborazione che la Commissione parlamentare composta da nove deputati e nove senatori che la stessa legge n. 903 all'articolo 39 prevede, sia possibile concentrare in norme ben precise questa definitiva equiparazione dei vari trattamenti previdenziali per tutti i lavoratori autonomi. Così operando noi creeremo le premesse di quel coordinamento dell'intero settore dei lavoratori autonomi, che il relatore auspicava nelle dichiarazioni finali.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, accetto l'invito dell'onorevole Fortunato Bianchi a esaminare il problema in occasione della riunione della Commissione parlamentare che deve assistere il Governo nell'elaborazione della legge delegata.

Debbo fargli presente però che già nelle mie dichiarazioni in chiusura della discussione generale ho assicurato che è nelle linee della politica sociale del Governo l'assimilazione di tutte le categorie, però in prospettiva, perché bisogna tener conto della necessaria gradualità in relazione alle possibilità di bilancio.

Le proposte che sono contenute nell'ordine del giorno comportano una spesa, e va tenuto presente che già la Cassa malattia dei coltivatori diretti alla fine del 1965 presentava un passivo di 59 miliardi 886 milioni. Quindi di tutto questo bisognerà tener conto quando prenderemo in esame il problema in sede di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento Pigni è rinviato all'articolo 18.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea di-

retta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

DE MARZI, Relatore. La Commissione non accetta gli emendamenti Origlia ed Alesi, perché contrari a quella esigenza di allineamento cui ci siamo ispirati in Commissione. In tale sede, infatti, ci siamo preoccupati di stabilire un allineamento alla legge sugli artigiani, nella quale gli affini non sono presi in considerazione. Come è possibile ritenere che suoceri, cognati, generi, che lavorano nell'ambito di una azienda commerciale non siano dipendenti con uno stipendio e come tali aventi diritto al trattamento previdenziale e assistenziale proprio dei lavoratori dipendenti? Se noi estendessimo le provvidenze di questo disegno di legge a costoro, faremmo loro un danno e non un beneficio. È vero che sono stati iscritti nella cassa mutua malattie, ma si è trattato di un errore, che si ripeterebbe qui con conseguenze ancora più negative.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ORIGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento, sostitutivo dell'intero ar-

ticolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le notificazioni di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiliti e devono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare o il grado di parentela.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

DE MARZI, *Relatore*. Effettivamente l'articolo 4 così come è congegnato nel testo della Commissione richiede un perfezionamento per ragioni di carattere tecnico, e l'emendamento interamente sostitutivo Bianchi Fortunato garantisce una procedura più precisa in materia di ricorsi; la Commissione, pertanto, lo accetta.

Quanto all'emendamento Guarra, esso non fa che correggere un errore di stampa del testo della Commissione. Per altro è già recepito nell'emendamento Bianchi Fortunato.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo Bianchi Fortunato dell'articolo 4 che comprende anche l'emendamento Guarra:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché dalla data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) il direttore generale dell'Istituto;

f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

DE MARZI, *Relatore*. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti tutti re-

lativi alla lettera f). Effettivamente, se consideriamo i settori degli altri lavoratori autonomi, notiamo che vi è una differenziazione, perché per gli artigiani e i coltivatori diretti i rappresentanti della categoria nel comitato di vigilanza per la gestione sono cinque, mentre nel nostro caso il testo della Commissione prevede tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali. Perciò gli emendamenti hanno un qualche fondamento. Rilevo anche che fra i tre emendamenti è preferibile quello Cruciani, il quale prevede quattro rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti, un rappresentante degli agenti di commercio ed un rappresentante dei rappresentanti di commercio. Effettivamente questa dizione consentirebbe una migliore sistemazione ed anche un maggiore allineamento con le altre categorie.

In partenza ritenevamo che per gli artigiani e i coltivatori diretti i rappresentanti fossero tre; ma ho eseguito un ulteriore controllo e ho visto che invece sono cinque. È vero che con l'emendamento Cruciani andremmo al di là dei cinque rappresentanti, ma vi è da considerare che la categoria è articolata in più organizzazioni. Pertanto, anche in considerazione del fatto che l'accoglimento dell'emendamento non comporta oneri finanziari, la Commissione accetta l'emendamento Cruciani.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono spiacente di non poter essere questa volta d'accordo con il relatore. In realtà la norma approvata dalla Commissione è perfettamente allineata con la legge 27 novembre 1960, n. 1397, relativa alla istituzione dell'assicurazione malattia per i commercianti. La norma sul comitato di vigilanza per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ha dato ottima prova nella pratica e ha soddisfatto pienamente le categorie. Quindi pregherei di non insistere sull'emendamento perché non è opportuno alterare certi rapporti già costituiti, che nella prassi hanno dato ottima prova.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ORIGLIA. Non insisto e aderisco all'emendamento Cruciani, che mi pare meglio rispondente alle esigenze di rappresentatività di

tutto il settore del commercio, dell'ambulato, degli agenti di commercio e dei rappresentanti di commercio.

PRESIDENTE. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALESI. Lo ritiro e mi associo a quello Cruciani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani, sostitutivo, al primo comma, della lettera f), accettato dalla Commissione, ma non dal Governo:

« f) quattro rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti, un rappresentante degli agenti di commercio ed un rappresentante dei rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi tre articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 7.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previden-

za sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

(*E approvato*).

ART. 8.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*E approvato*).

ART. 9.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

— un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

— un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonché l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della gestione in relazione al fabbisogno della gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969, la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per

i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

DE MARZI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento Di Mauro Luigi, perché — ripeto l'affermazione già fatta precedentemente e in sede di relazione scritta e in sede di replica — abbiamo realizzato un allineamento con le altre categorie di lavoratori autonomi, allineamento che verrebbe rotto se approvassimo l'emendamento Di Mauro Luigi. Legiferare in modo diverso per i lavoratori del settore del commercio vorrebbe dire creare una sperequazione a danno degli artigiani e dei coltivatori diretti, e cioè una discrepanza fra le categorie dei lavoratori autonomi.

L'emendamento Grilli è collegato all'aumento del contributo da parte dello Stato. Faccio presente all'onorevole Grilli che è stato già un notevole sforzo dal punto di vista finanziario aver ridotto il contributo da lire 1.420 a lire 1.200, cioè portarlo allo stesso livello delle altre categorie di lavoratori autonomi. Proporre la misura di lire mille mensili costituisce solo una misura demagogica, perché se avessimo proposto mille lire, l'emendamento avrebbe proposto 900 lire e quindi questa corsa non finirebbe mai. Siamo arrivati all'allineamento e fermiamoci a tale quota perché di più non è possibile fare. Inoltre si propone un aumento del contributo da parte dello Stato senza indicare la copertura.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni del relatore e quindi sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Mauro Luigi, mantiene il suo emendamento, sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO LUIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Grilli sostitutivo al primo comma, di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 10-bis Di Mauro Luigi?

DE MARZI, *Relatore*. Esprimo parere contrario perché non si può, con un emendamento, introdurre un completo capovolgimento del sistema e mutare l'indirizzo finora seguito nel sistema dell'assicurazione volontaria. Infatti inserire questa forma di versamenti volontari nel sistema dell'assicurazione obbligatoria comune non è così semplice come può sembrare. Non si può *sic et simpliciter* penetrare nella struttura di tale sistema e modificarla in questo modo. Infatti, così si verrebbe ad estendere il godimento dei benefici di rivalutazione e del contributo versato dallo Stato alle gestioni anche per i versamenti volontari, cioè per quella parte che un soggetto versa in più perché ha maggiori mezzi o maggiore senso del risparmio. Non è possibile che l'assicurazione volontaria venga a godere di benefici che devono riguardare soltanto l'assicurazione obbligatoria.

Comunque non è un problema chiuso, ma è problema che può essere visto solo nel quadro della delega al Governo di cui alla legge n. 903.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni del relatore, facendo presente che lo stesso titolo del disegno di legge riguarda l'assicurazione obbligatoria e, quindi, non è possibile con un emendamento sconvolgere le linee del sistema proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO LUIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis Di Mauro Luigi:

« Gli esercenti attività commerciali iscritti all'assicurazione prevista dall'articolo 1, possono effettuare versamenti volontari per conseguire una maggiore pensione contributiva,

in base alle norme che regolano la prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria comune ».

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dallo Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Avverso l'iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

I contributi relativi ad attività che hanno dato titolo alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.

Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 11?

DE MARZI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Bianchi Fortunato, perché vi può essere ricorso anche avverso la mancata iscrizione nei ruoli.

Gli emendamenti Origlia e Alesi, di uguale tenore, non sono accettabili perché la data del ricevimento della cartella esattoriale non è una data certa. Accettandoli, si verrebbe ad aumentare la confusione. Le stesse categorie hanno compreso che è più giusto tecnicamente il riferimento alla data della pubblicazione dei ruoli, che è una data certa per tutti, che non il riferimento alla data del ricevimento della cartella esattoriale, che

è data diversa per ciascuno dei vari contribuenti.

Quanto all'emendamento Abelli, che prevede una prescrizione biennale, devo nuovamente far presente, come già ho osservato ieri, che il termine di tre anni è stato stabilito per un motivo di allineamento con quanto è stabilito per le altre categorie. Inoltre, quello che può sembrare un vantaggio per i lavoratori, può risolversi in un danno. E questo l'ha riconosciuto anche l'onorevole Santagati, allorché ha osservato che nel quadro generale la prescrizione biennale può essere un vantaggio, ma nel quadro individuale può essere un danno; ed io sono del parere che sia un danno. Anche questo problema, comunque, potrà trovare definitiva soluzione nel quadro della revisione generale del sistema pensionistico. Pertanto la Commissione non può accettare l'emendamento Abelli.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni del relatore e accetto l'emendamento Bianchi Fortunato. Non posso accettare, allo stato attuale delle cose, l'emendamento Origlia. È evidente che nel sistema non è possibile introdurre di straforo il principio della volontarietà in una legge, come l'attuale, che riguarda soltanto l'assicurazione obbligatoria. Riconosco senz'altro che il problema esiste in ordine al sistema contributivo in generale e che il criterio suggerito dall'onorevole proponente viene attuato nel campo della cassa malattia: tuttavia in materia pensionistica non esiste alcun precedente nel senso indicato dall'onorevole Origlia. La questione potrà essere ripresa, come ha precisato l'onorevole relatore, in sede di Commissione parlamentare per la concessione della delega al Governo in questa materia.

Non posso accettare infine l'emendamento Abelli, relativo all'abbreviazione del corso della prescrizione, per le ragioni che mi sono permesso di indicare in una mia interruzione fatta ieri. Nell'interesse stesso dei lavoratori del commercio è opportuno infatti conservare il periodo previsto nel testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 11, dopo le parole « avverso l'iscrizione », le parole: « o la mancata iscrizione ».

(È approvato).

Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ORIGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento al quinto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 modificato con l'emendamento Bianchi Fortunato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 12 a 14, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 12.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 — ultimo comma — della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(È approvato).

ART. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla tabel-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

la 4 allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903 per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.

(È approvato).

ART. 14.

I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970 in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Raia, Ceravolo e Naldini hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « venti miliardi », con le altre: « trentacinque miliardi » e le parole: « quattro miliardi », con le altre: « sette miliardi »;

conseguentemente al secondo comma, di sostituire le parole: « lire quattro miliardi », con le altre: « lire sette miliardi ».

IGNI. Ritiriamo questi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Santagati, Guarra, Cruciani, Abelli e Grilli hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « venti miliardi », con le altre: « venticinque miliardi ».

SANTAGATI. Ritiriamo l'emendamento strettamente collegato a un nostro precedente emendamento già respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

DE MARZI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti e anzi prega i presentatori di ritirarli.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento sostitutivo non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

ORIGLIA. No, Signor Presidente. Mi permetto però di far rilevare all'onorevole ministro e al relatore che questo emendamento è stato presentato per ragioni di giustizia e di equità contributiva.

PRESIDENTE. Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IGNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Pigni, identico a quello Santagati.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

DE MARZI, Relatore. La Commissione è contraria ad anticipare il limite di età per il pensionamento anche perché in questo caso si sposterebbe l'equilibrio che deve invece intercorrere fra le varie categorie di lavoratori autonomi. Se accettassimo gli emendamenti Biagini e Pigni, turberemmo tutto l'equilibrio del sistema e determineremmo gravi sperequazioni fra le categorie. (*Proteste del deputato Alesi — Commenti all'estrema sinistra*).

Di ciò gli stessi gruppi di opposizione si rendono conto assai bene, come è dimostrato da quanto è avvenuto in occasione della votazione dell'articolo 16. Gli stessi comunisti, infatti, hanno rinunciato a proporre un loro emendamento, limitandosi a votare a favore

di quello di altri gruppi, essendo ben consapevoli che l'eventuale approvazione di tali emendamenti sarebbe andata a danno delle altre categorie dei lavoratori dipendenti. Questa è la verità. (*Proteste all'estrema sinistra*).

MAZZONI. Non abbiamo riproposto lo emendamento in aula dopo aver constatato che esso era stato respinto in Commissione.

DE MARZI, Relatore. In realtà voi stessi, colleghi comunisti, avete compreso che era giusto non insistere su tale posizione. Anche i commercianti se ne sono resi conto e, per quanto riguarda l'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non hanno ulteriormente sostenuto loro precedenti richieste. Non vi è infatti alcun'altra categoria, all'infuori di quella dei commercianti, il cui lavoro prosegua sino alla fine della vita, dato che la licenza di commercio si estingue soltanto con la morte dell'interessato. Soprattutto per questa categoria, dunque, non è il caso di anticipare a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne l'età del pensionamento.

Per queste ragioni, per un'esigenza di equità nei confronti delle altre categorie interessate, oltre che per considerazioni di ordine finanziario, mi dichiaro contrario agli emendamenti Biagini e Pigni.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi associo alle considerazioni del relatore, sottolineando che le condizioni dei lavoratori autonomi sono profondamente diverse da quelle dei lavoratori dipendenti, in quanto i primi non rischiano di essere allontanati per ragioni di età e preferiscono continuare la loro attività anche in età relativamente avanzata. Date le particolari caratteristiche della categoria dei commercianti, ritengo quindi giusto mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Biagini, mantiene il suo emendamento, sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento, sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IGNI. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biagini, identico a quello Pigni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

ANNI	Contributi
1966	12
1967	24
1968	36
1969	48
1970	60
1971	72
1972	84
1973	96
1974	108
1975	120
1976	132
1977	144
1978	156
1979	168

Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente articolo, ma la

corresponsione delle rate di pensione è ritardata di un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.

Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.P.D. prima di tale data.

PRESIDENTE. Avverto che vanno esaminate in questa sede l'emendamento Pigni aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 e l'emendamento Alesi aggiuntivo all'articolo 27. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

DE MARZI, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Alesi, perché esso tende a dare alla legge applicazione retroattiva a partire dal 1961, retroattività che non avrebbe alcuna giustificazione giuridica, come già ha fatto rilevare ieri l'onorevole ministro. (*Proteste del deputato Alesi*).

Quanto all'emendamento Mazzoni, il suo testo non è sufficientemente chiaro e può dar luogo ad interpretazioni estensive o restrittive quando si tratterà di applicare la norma. Prego pertanto l'onorevole proponente di ritirarlo.

Quanto all'emendamento Bianchi Fortunato — nel quale è compreso quello Pigni — ho già detto quali sono le difficoltà. Dal punto di vista umano non si può non essere favorevoli poiché la situazione dei commercianti è completamente diversa rispetto a quella delle altre categorie. Ho già fatto però presente come, accettando il principio, si possa causare uno squilibrio nel finanziamento della legge. Non sappiamo quanti sono gli interessati cui si riferisce l'emendamento Bianchi Fortunato, comunque essi non erano previsti ai fini della copertura della legge, per cui potrebbero essere sollevate eccezioni di incostituzionalità

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare. Mi rimetto pertanto alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo preliminarmente dichiarare di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18 e vorrei rivolgere un appello accorato alla Camera di non accettarli.

L'approvazione dell'emendamento Bianchi Fortunato, anche se giustificata dal punto d' vista umano (su questo siamo tutti d'accordo), sposterebbe gravemente l'equilibrio finanziario di tutta la legge. Si prevede infatti che con il pagamento di due o tre annualità, cioè di 30-40 mila lire, gli aventi diritto potrebbero usufruire di una pensione vitalizia di lire 12 mila al mese. Non v'è dubbio che ciò turba gravemente l'equilibrio finanziario che faticosamente abbiamo raggiunto. In questo primo inizio di attività, prego di non appesantire la gestione perché il provvedimento sarebbe senza copertura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

IGNI. Qualora l'onorevole Bianchi Fortunato insistesse sul suo emendamento, ritirei il mio associandomi al suo.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Bianchi Fortunato?

IANCHI FORTUNATO. Non insisto per la votazione.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Poiché l'onorevole Pigni riconosce che tecnicamente è più esatto l'emendamento Bianchi Fortunato, ritiro il nostro emendamento aggiuntivo e faccio mio quello Bianchi Fortunato.

Mi auguro che coloro che hanno dichiarato di essere effettivamente amici dei commercianti e di non difenderli per fini strumentali, affermino questo diritto per quei poveri vecchi che sono stati costretti a cessare la loro attività a causa della politica economica del Governo, e per coloro che hanno subito una invalidità, in modo che possa essere corrisposta loro una pensione di lire 12 mila al mese, come del resto avevamo affermato di voler dare loro prima del 1963.

IGNI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Mazzoni e faccio mio l'emendamento Bianchi Fortunato.

SANTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Voterò a favore dell'emendamento Bianchi Fortunato, fatto proprio dagli onorevoli Pigni e Mazzoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato, fatto proprio dagli onorevoli Pigni e Mazzoni.

(Non è approvato).

È così precluso l'emendamento Alesi. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

DE MARZI, *Relatore*. Il problema sollevato dall'emendamento sostitutivo del primo comma e da quello subordinato, ambedue pre-

sentati dall'onorevole Mazzoni, fa parte della eventuale revisione di tutta la sistematica pensionistica, per cui non è possibile apportare tale modifica in questo momento e solo per la categoria dei commercianti. Comunque, va osservato che il beneficio diverrebbe attuale tra undici-dodici anni.

Siccome entro il 1967 deve essere fatta la riforma del sistema pensionistico, abbiamo il tempo per modificare eventualmente la tabella non solo per i commercianti, ma per tutte le categorie. La Commissione è dunque contraria agli emendamenti Mazzoni.

Analogamente, la Commissione è contraria all'emendamento Pigni e a quello Santagati sostitutivi al primo comma: accettando l'aumento dei minimi proposto, il quadro delle uscite non corrisponderebbe più con quello delle entrate.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni del relatore. Non è possibile, in questo momento, data la copertura prevista e l'impossibilità di reperire altre fonti di copertura prevista e l'impossibilità di reperire altre fonti di copertura, aumentare il livello di 12 mila lire, che del resto è previsto anche per le altre categorie dei lavoratori autonomi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pigni, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PIGNI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quelli Mazzoni.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento principale, sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento subordinato, sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Onorevole ministro, abbiamo visto respingere molti emendamenti importanti, ma riteniamo che quello che sta per essere posto in votazione sia certamente tra i più rilevanti. Quando, sere fa, alla televisione, è stato dato l'annuncio dell'entità della pensione proposta, tutta la categoria è rimasta sconcertata. Dobbiamo considerare che questa legge viene sostenuta da tutti i partiti: è vero che appena l'anno scorso abbiamo avviato il riordinamento della previdenza sociale e ci siamo fermati su una base di partenza, appunto, di 12 mila lire, ma è anche vero che siamo in sede di avviamento e quindi di trasformazione, così come è del pari vero che in questo caso si tratta di una categoria molto importante, che ha atteso più delle altre categorie e quindi, a questi effetti, dovrebbe costituire il cuneo avanzato di quel riordinamento che il Governo sta esaminando con la Commissione. Non dobbiamo deludere la categoria; e questa legge non vale niente se parte da una base di così modesta portata.

Onorevole ministro, abbiamo rinunciato a tutti gli altri emendamenti, che riguardavano anche gli avanzzi, nella prospettiva di rivedere l'intera materia tra un anno. Però, la preghiamo vivamente di rivedere la sua posizione nei confronti di questo emendamento, sul quale insistiamo proprio per far sì che la legge costituisca un fatto positivo e non si risolva in una disillusione per i commercianti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19.

(*È approvato*).

Onorevole Mazzoni, mantiene il suo articolo aggiuntivo 19-bis?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DE MARZI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo 19-bis. Desidero, tuttavia, per tranquillizzare gli onorevoli proponenti, dichiarare che, come questione di principio, il problema sarà proiettato nel futuro e senz'altro potrà essere risolto; però, allo stato attuale delle cose, occorre essere molto cauti e rifarsi alle esperienze passate. Prendiamo, ad esempio, l'esperienza che ci viene dalla pensione agli artigiani.

MAZZONI. È già trascorso un anno e ancora non si sono ripartiti gli avanzi. Questa è l'evidenza dei fatti.

DE MARZI, *Relatore*. Noi abbiamo fatto una previsione molto cauta: abbiamo previsto un numero di 100 mila domande di pensione. Però, può ripetersi ciò che è accaduto per gli artigiani, nel senso che, all'inizio, forse perché la propaganda non è stata svolta capillarmente, le domande non sono state numerose e quindi si è verificato un avanzo di gestione. Ma vogliamo distribuire avanzi di gestione che non sono una realtà, ma provengono soltanto dal ritardo nella distribuzione della pensione e nella presentazione delle domande? Dobbiamo tenere presente che la divisione degli utili, introdotta nella legge n. 903, è stata un'arma cautelativa dei lavoratori dipendenti nel timore che i loro utili fossero impiegati da altre categorie.

Quella dei commercianti è una gestione che deve ancora cominciare. Come possiamo parlare di avanzi? Vedremo se vi saranno avanzi almeno dopo un quinquennio di funzionamento della gestione stessa. Del problema quindi si riparerà nel futuro, così come del resto ha auspicato l'onorevole ministro nell'accettare come raccomandazione lo ordine del giorno Santagati.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già espresso la mia opinione a proposito dell'ordine del giorno Santagati: non è opportuno, anzi sarebbe dannoso stabilire fin dall'inizio del funzionamento della gestione dell'assicurazione obbligatoria per i commercianti una ripartizione degli avanzi. Questo si può fare quando la gestione sia già consolidata e quindi si siano esauriti tutti i casi di pensionamento, anche provvedendo a quei possibili ritardi nella presentazione delle domande ai quali ha accennato l'onorevole De Marzi. Quindi, concordo con lui nel pregare la Camera di voler respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, mantiene il suo articolo aggiuntivo 19-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità:

b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità e della misura di essa, sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di reversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato soltanto l'emendamento sostitutivo Cruciani, che mi sembra abbia carattere meramente formale, essendo diretto a sostituire, al terzo e quarto comma, la parola « reversibilità », con l'altra: « reversibilità ».

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, quando ieri ebbi occasione di svolgere brevemente il nostro emendamento, il ministro volle precisare che la questione non era di forma, come io sostenevo, ma di sostanza, perché lo aggettivo « reversibile » e il sostantivo « ri-

versibilità » hanno significato diverso dall'aggettivo « reversibile » e dal sostantivo « reversibilità ». Ieri si era detto che avremmo consultato il Fanfani (non il ministro degli affari esteri, ma l'autore del dizionario). Non ho potuto trovarlo, ma ho consultato lo Zingarelli, il quale pare che dia ragione a me. Infatti, scrive « Riversibile = reversibile; reversibilità: condizione di reversibile = reversibilità ». Vado a leggere « reversibilità », che significa: « ciò che può essere rovesciato, che può tornare indietro ». Reversibile e reversibilità sembra che siano più corretti dal punto di vista lessicale, in quanto vengono dal latino *revertere*, *reversus*, *reversio*. Quindi, sia che vogliamo usare l'aggettivo, sia che vogliamo usare il sostantivo, le forme più esatte sono reversibile e reversibilità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DE MARZI, Relatore. La Commissione ritiene l'emendamento superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non voglio scendere ad una discussione di carattere lessicale e tanto meno alimentare le polemiche sul significato dell'aggettivo « reversibile ». Desidero soltanto far presente alla Camera che ieri non mi limitai a una questione puramente terminologica, ma dissi che in tutte le altre leggi pensionistiche si dice reversibilità, e che quindi, dal momento che non è un errore, è opportuno mantenere lo stesso termine che le altre leggi in materia adottano per esprimere lo stesso concetto. L'emendamento mi pare quindi superfluo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Cruciani, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quale as-

sicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, né per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonché quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 22?

DE MARZI, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Bianchi Fortunato che ritiene rechi un notevole vantaggio a quei commercianti che godono attualmente di una pensione facoltativa.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato, diretto ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa ».

(*E approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 23 a 27, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

ART. 23.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

(*E approvato*).

ART. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla Convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

(*E approvato*).

ART. 25.

Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

(È approvato).

ART. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con

le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(È approvato).

ART. 27.

Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con

il ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

Le forme da affidarsi in gestione ad istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categoria interessate e da approvarsi con decreto del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

DE MARZI, Relatore. La Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti perché ritiene che l'articolo 28, nella sua attuale dizione, rappresenti un passo avanti, modesto ma suscettibile di sviluppi positivi nel futuro, rispetto alla situazione odierna.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mazzoni, mantiene l'emendamento soppressivo Abenante, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. L'onorevole ministro ha dichiarato in altra occasione che, in sede di istituzione di un'assicurazione obbligatoria per la pensione, è inopportuno introdurre norme che vanno al di là dell'oggetto stesso del provvedimento. Non comprendo però perché simile ragionamento non sia valido anche in questo caso e si respinga il nostro emendamento che propone di escludere la possibilità di ricorrere a forme di assicurazione privata, in quanto si tratta di un diritto soggettivo che spetta ad ogni cittadino, diritto che non ha bisogno di essere codificato proprio nel

momento particolare in cui viene ad essere istituita una pensione obbligatoria.

Comunque, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abenante soppressivo dell'intero articolo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ORIGLIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate — sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. — le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Mazzoni, soppressivo dell'articolo 29?

DE MARZI, Relatore. Ho già esposto, nel corso del mio intervento, le ragioni per le qua-

li sono contrario alla soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente.

SANTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo 29. Le ragioni addotte dall'onorevole Mazzoni per la sua soppressione non mi hanno convinto. D'altra parte, voglio ricordare che questo articolo, il quale affida all'ente nazionale assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio l'erogazione delle prestazioni spettanti ai propri iscritti, risponde al voto unanime delle numerose organizzazioni sindacali della categoria.

MAZZONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Devo fare soltanto una breve dichiarazione. Pur comprendendo la decisione unanime delle categorie che partecipano all'amministrazione dell'« Enasarco » per ottenere questa concessione, non riesco ad intendere per quale motivo un'assicurazione obbligatoria, amministrata da un comitato collegato all'Istituto nazionale di previdenza sociale, debba dare quasi in appalto ad un altro ente il pagamento delle pensioni stesse. So che per alcuni casi l'Istituto nazionale di previdenza sociale invia le liquidazioni delle pensioni a questo o a quel complesso, a condizione che questo o quel complesso siano organicamente sistemati, perché ciò rappresenta uno snellimento del sistema di pagamento; in questo caso, però, non vi è assolutamente alcuna ragione che giustifichi una simile procedura.

Del resto, ciò è anche in contrasto con gli indirizzi che si sono voluti ripetutamente affermare, di snellire e ridurre enti grandi e piccoli, in modo da unificare sia il servizio di riscossione sia quello di erogazione dell'assistenza.

In conclusione, pur tenendo conto che il consiglio di amministrazione dell'« Enasar-

co » e le categorie in esso rappresentate hanno espresso questo desiderio, mi sembra che una tale concessione non abbia giustificazione alcuna.

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Sono contrario all'emendamento soppressivo Mazzoni, perché l'articolo che stiamo esaminando risponde alle esigenze delle categorie interessate, espresse unitariamente da tutti i sindacati. D'altronde, si tratta anche di andare incontro alle aspettative di un istituto che in questi anni ha ben meritato nell'interesse delle categorie commerciali, e che sta dando più degli altri dimostrazione di serietà e di funzionalità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 di cui l'emendamento Mazzoni propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 30 a 33, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 30.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

(È approvato).

ART. 31.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mu-

tue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

(*È approvato*).

ART. 32.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

(*È approvato*).

ART. 33.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonché del Regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 34.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli stanziamenti occorrenti per far fronte al contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 32.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34?

DE MARZI, *Relatore*. Come ho già dichiarato ieri, la Commissione accetta l'emendamento Bianchi Fortunato, sostitutivo del primo comma di questo articolo.

La Commissione non accetta l'emendamento Santagati, soppressivo del secondo comma. Si deve pur provvedere per il periodo di cui al secondo comma dell'articolo 34 — periodo che certamente sarà breve, in quanto siamo già a metà dell'anno 1966 — anche perché con la entrata in vigore della legge saranno istituiti i libretti di pensione; pertanto, questo comma prevede che la Federazione nazionale casse mutue dei commercianti stanzi una spesa in questo senso. Abolire questo comma significherebbe creare un vuoto di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire il primo comma dell'articolo 34 con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ».

(*È approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

MAZZONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. L'accoglimento di questo emendamento sarebbe cosa assai grave non solo per le sue conseguenze sul testo legislativo, ma perché ciò suonerebbe sfiducia nei confronti di una Commissione parlamentare, che ha espresso un preciso parere.

Infatti la Commissione lavoro della Camera aveva affermato che per gli anni successivi al 1966 doveva esserci uno stanziamento di 80 milioni annui nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, con il quale provvedere a dare un contributo per i pensionati del commercio cui è stato riconosciuto il diritto all'assistenza malattia.

Noi abbiamo presentato in Commissione un emendamento, il quale prevedeva l'istituzione per questi pensionati dell'assistenza malattia, nei modi previsti per i pensionati dell'I.N.P.S. Abbiamo ripiegato poi su una assistenza che fosse almeno uguale a quella goduta durante il periodo di attività: e giustamente abbiamo insistito perché a tal fine fosse istituito un contributo dello Stato pari a quello che lo Stato stesso dà per l'assistenza ai commercianti durante il periodo di attività. Anzi, abbiamo sostenuto che nel momento in cui i commercianti si trovano in pensione, e quindi nella impossibilità di avere un cospicuo guadagno, questo contributo è ancor più doveroso.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come può concepire di fornire una copertura finanziaria sulla base di stanziamenti su un bilancio ancora *in fieri*, che dovrà essere approvato dal Parlamento alla fine dell'anno?

MAZZONI. La Camera ha approvato altri provvedimenti sulla base di imputazioni di spesa da riferirsi ai bilanci degli anni successivi.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella certamente conosce la sentenza della Corte costituzionale a questo proposito.

MAZZONI. In ogni modo, la Commissione si preoccupò di chiedere un parere tanto alla

Commissione bilancio quanto alla Commissione finanze e tesoro, ed il parere non fu contrario: furono espressi preoccupazioni e dubbi nei confronti del finanziamento generale, ma non del particolare finanziamento per la copertura degli oneri che sarebbero derivati dall'istituzione dell'assistenza sanitaria per i commercianti pensionati.

Ora, stando così le cose che avverrà? Avverrà che i commercianti in attività non soltanto dovranno pagare il contributo per l'assistenza di malattia per sé e per i propri familiari, ma dovranno pagare anche il contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati. E siccome nelle dichiarazioni generali di replica del relatore e del ministro si è fatto molto sfoggio della volontà di adeguare l'assicurazione dei commercianti a quella degli artigiani, faccio notare che qui si determina un aggravio nella contribuzione per l'assistenza sanitaria ai commercianti, dato che per costoro si è esclusivamente previsto il contributo iniziale dello Stato, mentre per gli artigiani si sono previsti due contributi aggiuntivi, e così per i coltivatori diretti (di un ulteriore contributo aggiuntivo per i coltivatori diretti siamo in procinto di discutere in questo ramo del Parlamento).

Ritengo comunque che la Camera debba respingere l'emendamento e mantenere il testo della Commissione, che prevede i modi per far fronte al contributo a carico dello Stato per l'assistenza ai commercianti pensionati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, di cui l'emendamento Santagati propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso, con l'emendamento già approvato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale ».

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 35.

La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 36.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre l'opposizione o il ricorso.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 37. Se ne dia lettura.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Origlia all'articolo 37?

DE MARZI, *Relatore*. Non accetto l'emendamento, perché la norma è già compresa nel testo della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei chiarire che, come ha anche detto il relatore, l'applicabilità delle sanzioni penali è già prevista dall'articolo 37

del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, richiamato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218. La specificazione dell'applicabilità solo per questo particolare settore indebolirebbe, dal punto di vista interpretativo, la legge generale del 1952. Quindi, nel dare assicurazione che l'ipotesi che preoccupa l'onorevole Origlia è già coperta dalla legge del 1952, lo pregherei di non insistere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Origlia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ORIGLIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37.

(*È approvato*).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

ART. 38.

Sono estesi nei confronti delle gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

(*È approvato*).

ART. 39.

Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui tre articoli aggiuntivi Basile Guido?

DE MARZI, *Relatore*. Questi articoli aggiuntivi sono fuori dell'organicità della legge, quindi sono ad essi nettamente contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo con il relatore: per ragioni di metodo e di sistematicità ritengo che questi articoli aggiuntivi non siano accoglibili.

PRESIDENTE. Onorevole Guido Basile, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BASILE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo Basile Guido.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Basile Guido.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo articolo aggiuntivo Basile Guido.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 40, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

VESPIGNANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Desidero con questa mia breve dichiarazione di voto dare conto delle motivazioni con le quali il gruppo comunista darà il proprio assenso alla legge ora in discussione. Darà il proprio assenso, dicevo, partendo prima di tutto dal fatto che siamo arrivati in questo ramo del Parlamento alla conclusione di un lungo *iter*, il quale è iniziato molti e molti anni addietro e ha visto, con sommo e grave ritardo, anche le categorie commerciali accedere — pure se in modo insufficiente e limitato — ad un fondamentale diritto sociale previsto dalla nostra Costituzione.

Con il voto di oggi cadono nel nulla le numerose speculazioni che nei riguardi proprio del nostro gruppo si son volute imbastire (forse approfittando del particolare periodo elettorale), circa il grave ritardo che avrebbe potuto ulteriormente subire l'approvazione definitiva da parte della Camera di questa legge se, come è avvenuto, la legge stessa fosse stata discussa in Assemblea.

Il relatore ci ha dato atto, nella sua dichiarazione di ieri sera, che la decisione di arrivare alla discussione in aula (che ha, tra l'altro, comportato una notevole abbreviazione della discussione in Commissione) era una decisione che vedeva concordi tutti i gruppi; una decisione la quale, per il modo stesso come si è arrivati alla discussione in aula, non avrebbe, in sostanza, ritardato, ma anzi molto probabilmente avrebbe accelerato l'ulteriore approvazione della legge.

È da dire tuttavia che troppo strumentali — a nostro parere — sono apparse tutte le parole dedicate al problema. Ricordo in particolare un manifesto affisso in provincia di Forlì nel quale si adombrava addirittura la eventualità che la Camera non sarebbe riuscita ad approvare questa legge neppure nell'intera attuale legislatura, per il fatto che ne è stata trasferita la discussione in Assemblea. Troppo strumentali — secondo noi — sono apparse queste campagne, alle quali si è prestata abbondantemente anche la Confindustria: campagne che hanno consentito di deviare in gran parte l'attenzione delle categorie commerciali dai contenuti reali della legge e dalla possibilità effettiva di migliorarla ulteriormente nel dibattito in aula (il disegno di legge, per altro, era già stato migliorato in Commissione rispetto al testo governativo).

Questa campagna strumentale ha dunque impedito che tutte le categorie commerciali si rendessero conto delle insufficienze della legge e della possibilità effettiva di migliorarla.

Del resto, con il nostro voto favorevole non possiamo contemporaneamente non sottolineare il fatto che questo è stato in pratica il risultato del dibattito in aula: vedere sistematicamente respinte dal Governo, e in gran parte anche dal relatore, le proposte di miglioramento alla legge che venivano un po' da tutti i gruppi; in particolare per quel che riguarda l'articolo 18, per il quale si era nella sostanza espressa una volontà unanime, che soltanto per la volontà pervicace del Governo di non apportare alcun miglioramento, di non andare oltre i limiti che esso stesso si era già dati, non ha potuto trovare in quest'aula adeguato accoglimento. Così dicasi anche per ciò che riguarda una serie di altri importanti emendamenti proposti da noi e da numerosi altri colleghi.

Ciò significa che l'applicazione della legge stessa ci imporrà — come credo imporrà a tutto il Parlamento — la necessità di proporci quanto prima, non solo per le categorie commer-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

ciali, ma anche per le altre categorie di lavoratori autonomi e non autonomi, una serie di ulteriori provvedimenti capaci di far sì che il regime pensionistico e previdenziale del nostro paese sia adeguato alle reali necessità del momento.

Desidero infine ricordare che, se questo è indubbiamente un fatto positivo, se l'approvazione di questa legge corrisponde certamente ad una giusta e adeguata aspettativa delle categorie commerciali e soprattutto dei piccoli e medi operatori del commercio, se ciò va ulteriormente sottolineato, non possiamo non dimenticare la necessità che tutta la politica del Governo sia volta — in sede di programmazione economica, come per altri numerosi e complessi tipi di intervento — a garantire a queste categorie un libero esplicarsi delle loro attività, la possibilità di resistere alle pressioni dei grandi gruppi economici, la possibilità di espandere la propria insostituibile attività, nell'interesse delle categorie stesse e nell'interesse generale dell'economia del paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CANTALUPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. La nostra breve dichiarazione di voto serve soltanto a confermare le ragioni per le quali noi liberali ci siamo dichiarati favorevoli alla legge fin dal momento in cui è stata presentata; e serve anche a ribadire che i motivi determinanti degli emendamenti proposti dai nostri deputati, e particolarmente dal collega Alesi, erano fondati tutti su ragioni di equità e di giustizia.

Questa legge è opportuna ed è necessaria; ma contiene una serie di (come dire?) incongruenze che rasentano l'iniquità.

Il ministro Bosco si è mostrato stupito perché noi liberali proponiamo, nel corso di una legge, alcuni aumenti di spese, mentre la nostra politica generale è favorevole alla restrizione delle spese. Non vi è contraddizione. Noi domandiamo sempre che si spenda bene, cioè che... non si spenda male. Spendere poco e male è il peggiore dei modi di spesa che si possa fare. Questo anche nell'amministrazione privata e in qualunque gestione familiare; particolarmente, poi, nella gestione della grande famiglia nazionale.

Le incongruenze da noi denunciate, e che rappresentano delle iniquità, rimangono: e rimangono in modo particolare nei riguardi dei commercianti che (sia a causa della con-

giuntura, sia a causa dell'età) hanno abbandonato il commercio per l'impossibilità di condurlo avanti proprio alla vigilia dell'approvazione di questa legge. Ciò è stato rilevato da varie parti; è stato rilevato specialmente dal nostro onorevole Alesi: e noi dobbiamo ribadire il nostro convincimento che questa è una ingiustizia.

La legge presenta insomma delle discrepanze, che tuttavia non ne alterano il valore generale.

Sappiamo bene che i « termini », in tutte le leggi, e particolarmente in quelle economiche e fiscali, sono ingiusti di per se stessi. Vi sono persone ammesse ad un determinato beneficio se sono nate entro il 31 dicembre, ve ne sono altre non ammesse al beneficio perché nate il 1° gennaio, magari 20 minuti dopo la fine dell'anno precedente. Queste iniquità sono insopprimibili, in tutte le leggi che comportano termini rigidi. Lo sappiamo. Ma questa volta il termine non era rigido, perché bastava retrocedere, arretrare il concetto beneficatore della legge per breve tempo, per ottenere che il beneficio...

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma quando ella dice « per breve tempo » già pone una data; e quindi l'ingiustizia si sarebbe ripresentata anche in riferimento a quell'altra data.

CANTALUPO. La data, onorevole ministro, doveva coincidere con l'inizio della politica economica del centro-sinistra, che ha messo gran parte dei piccoli commercianti in condizioni di dover chiudere. Era molto facile stabilire questa data. È stabilita da tutta la critica che noi liberali facciamo, da tre anni ad oggi. È una osservazione estremamente facile a ribattere la sua, signor ministro; e credo di averlo fatto con gli argomenti obiettivi che ci spettano, perché noi abbiamo detto queste cose non solo a proposito della presente legge, ma a proposito di tutta la vostra politica economica.

Tuttavia noi approviamo questa legge non senza considerare, sempre in omaggio al nostro concetto generale che i soldi dello Stato e del pubblico vanno spesi bene e in tempo, non senza considerare — dicevo — che essa arriva 9 anni dopo la concessione dei medesimi (o quasi) benefici ai coltivatori diretti e 7 anni dopo la concessione dei medesimi (o quasi) benefici agli artigiani. Arriva tardi; ma pur sempre in tempo per coloro che da oggi in poi si trovano a svolgere una attività commerciale.

Dobbiamo inoltre dire che da parte del Governo dovrebbe essere dedicato un altro sforzo, come abbiamo chiesto ripetutamente, per recuperare nelle pieghe, estremamente soffici e tutt'altro che rigide del bilancio per la spesa pubblica, i fondi per attuare finalmente le diverse leggi relative ai mutilati, alla revisione delle pensioni per i mutilati, combattenti e reduci, per i mutilati e invalidi civili del lavoro: basta sopprimere altre spese inutili, universalmente note.

Queste leggi verranno ad integrare il panorama generale per la concessione di particolari benefici sia ai lavoratori autonomi sia alle varie categorie che, pur avendo poco a che fare con il lavoro, rappresentano nel loro complesso un titolo di benemerenzia nazionale che non può essere oltre trascurato.

Esortiamo pertanto il Governo a rendersi parte diligente nel reperimento di questi fondi, con la presentazione di opportuni disegni di legge, dopo aver effettuato serie economie.

Confermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento, chiarendo in definitiva, se pure ve ne sia bisogno, che questo nostro voto è solo l'ossequio che noi liberali rendiamo alla necessità, all'opportunità e alla moralità di questa legge; ma non costituisce in alcun modo un segno di flessione nella nostra opposizione la quale, essa sì, rimane irrevocabilmente rigida. (*Applausi*).

ARMAROLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMAROLI. Siamo lieti che questo provvedimento, dopo l'ampia discussione in seno alla Commissione lavoro e previdenza sociale, sia giunto rapidamente alla fase del voto finale in questa Camera. Ciò ci consente di esprimere sinceramente un franco compiacimento. Si inseriscono così giustamente anche questi lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, nonché i loro familiari coadiutori, nel sistema della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia; e si supera una ingiusta divisione rispetto ad altre benemerite categorie, che sono state nel corso di questo dibattito ripetutamente citate: gli artigiani e i coltivatori diretti.

Per un atto di maggiore giustizia (lo abbiamo già detto nella discussione generale) noi socialisti avremmo voluto che i benefici fossero stati più adeguati e fossero stati applicati con una certa retrodatazione. Purtroppo i limiti finanziari sono ancora una volta

causa ostativa a questo riguardo. Ma ci sembra, signor ministro, che il problema dei minimi di pensione per queste categorie autonome — come del resto per tutte le altre categorie (cosa che è stata sottolineata da varie parti) — debba essere quanto prima ripreso in esame.

Nel corso della sua replica ella ha rilevato il desiderio del Parlamento di perfezionare e completare il quadro del settore pensionistico in materia di lavoratori autonomi. Per questo bisogna però tener conto delle condizioni del bilancio dello Stato; e si rende inevitabile una certa gradualità. L'auspicio nostro, direi la necessità sentita da tutto il paese, è che il concetto della priorità a favore dei livelli bassi si imponga quanto prima. Di fronte alle esigenze del bilancio, alle esigenze della lira, dei costi e dei ricavi, abbiamo fatto molto; ma davanti al problema umano e sociale delle pensioni bisogna fare di più: e questo, a nostro avviso, deve essere possibile.

Se c'è un aumento della spesa che non minaccerà mai la lira è proprio quello in favore dei minimi di pensione, perché tali finanziamenti non andranno mai nei vicoli speculativi, bensì andranno a soddisfare una grande parte degli elementari bisogni dell'esistenza civile.

Nel corso della discussione generale abbiamo chiesto la convocazione della Commissione parlamentare mista di senatori e di deputati per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

Ancora una volta, poi, vogliamo raccomandare la soluzione di alcuni problemi di categorie pensionistiche che non possono aspettare più oltre: mi riferisco a quelle degli invalidi civili e degli invalidi di guerra. Queste categorie possono solo attendere e avere fiducia, a condizione che si veda che ci si incammina in una certa direzione. La situazione diventa invece drammatica quando le categorie più sacrificate cominciano a perdere la speranza. Dobbiamo dunque fare in modo che non perdano la fiducia e la speranza nel Parlamento e nel Governo.

Per questo mi auguro che la Commissione parlamentare mista sia convocata quanto prima e che il paese abbia la prova che si intendono rispettare determinate priorità, che si intende seguire con chiarezza un indirizzo ben preciso.

Ciò detto, annuncio il voto favorevole del gruppo parlamentare socialista a questo provvedimento. (*Applausi a sinistra*).

NICOLAZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialdemocratico non posso non sottolineare con soddisfazione che l'approvazione di questo disegno di legge è un altro impegno mantenuto dal Governo di centro-sinistra.

Non si può minimizzare la portata di questo provvedimento, se si tiene conto della situazione economica del paese e delle notevoli difficoltà finanziarie, che non consentono spesso di soddisfare giuste aspirazioni di lavoratori. Queste difficoltà hanno potuto essere superate per una categoria che si avvia ad un milione e 300 mila unità attive. L'arco del sistema previdenziale che deve tutelare i lavoratori di tutte le categorie, siano essi autonomi o dipendenti, viene così completato; e noi auspichiamo che vengano superate le difficoltà tecniche e burocratiche che potrebbero retardare la pratica applicazione della legge e il godimento dei benefici che da essa deriveranno.

Sarebbe facile assumere atteggiamenti demagogici e sottolineare il mancato accoglimento di talune richieste, riguardanti particolarmente i limiti di età e i minimi di pensione. Dobbiamo però sottolineare soprattutto che l'approvazione di questo provvedimento sarà accolta favorevolmente da tutta la categoria degli esercenti attività commerciali, che è convinta di avere raggiunto finalmente un traguardo indispensabile alla sua sicurezza di vita e che potrà trarre maggiori benefici da un miglioramento della situazione economica generale.

A tale proposito, ci associamo anche noi alla richiesta di convocazione della Commissione mista di senatori e deputati per l'esame del problema della riforma del sistema pensionistico. In attesa di tale generale riforma, dobbiamo rilevare fin da ora che fa onore al Parlamento e al Governo aver provveduto a completare il quadro del settore pensionistico e avere soddisfatto le aspirazioni di una categoria tanto meritevole. *(Applausi a sinistra)*.

IGNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nella discussione generale il gruppo del P.S.I.U.P. aveva annunciato il proprio voto

favorevole al principio dell'inserimento della categoria degli esercenti attività commerciali nel sistema pensionistico del nostro paese.

Avevamo espresso allora anche la speranza che l'esame degli articoli avrebbe consentito di introdurre dei miglioramenti rispetto al testo della Commissione. Lo svolgimento del dibattito ha deluso queste nostre speranze. Numerose proposte, sia migliorative, sia tendenti ad eliminare quelle che noi riteniamo ingiuste sperequazioni nei confronti di altre categorie di lavoratori autonomi, hanno trovato da parte della maggioranza, o almeno di alcuni settori di essa, favorevoli considerazioni in linea di principio che però, al momento del voto, si sono trasformate in atteggiamenti del tutto negativi.

Si sono accampate difficoltà di carattere finanziario e si è sostenuta l'impossibilità di trovare la copertura dei maggiori oneri; ma tale atteggiamento, se può essere valido sul piano formale, è inaccettabile sul piano sostanziale. Questa posizione non può evidentemente trovarci consenzienti, in quanto, a nostro giudizio, occorre che le risorse economiche e i mezzi finanziari siano utilizzati secondo una scala di priorità che corrisponda agli interessi delle grandi masse.

Non possiamo accettare il principio dei due pesi e delle due misure. Alcuni settori della attività produttiva del nostro paese, soprattutto il piccolo commercio, gli ambulanti, l'artigianato, sono stati esclusi dal godimento di ogni provvidenza economico-finanziaria stabilita su iniziativa del Governo. Basti citare la legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, che ha escluso i commercianti e gli artigiani.

MERENDA. Gli artigiani sono compresi in quel provvedimento.

IGNI. È esatto, sono stati compresi con la nuova modifica; però i commercianti sono esclusi.

Tra l'altro, nel formulare la legge il Governo avrebbe dovuto tener conto che non soltanto siamo di fronte ad un processo di riorganizzazione capitalistica generale (non voglio citare le situazioni in cui vengono a trovarsi i grandi complessi come la Fiat, la Montecatini e la Edison, e quindi riferirmi al tipo di politica di incentivi a loro profitto che il Governo attua con una serie organica di provvedimenti); ma che alcuni di questi grandi complessi hanno già iniziato una penetrazione su larga scala nello stesso settore del commercio. Infatti, grandi supermagazzini collegati a ca-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

tena sul piano nazionale e internazionale sostituiscono il piccolo commercio in tutti i campi, unificando produzione e distribuzione.

Da questo punto di vista credo che tutti noi siamo convinti che si è appena all'inizio di una trasformazione che nei prossimi anni avrà grandi dimensioni. Noi pensavamo perciò che anche questa legge, in realtà, dovesse rappresentare uno strumento per venire incontro — in senso opposto, evidentemente — a questa tragica situazione in cui si verrà a trovare la grande maggioranza dei piccoli commercianti del nostro paese, impossibilitati a sostenere una battaglia contro un tale tipo di penetrazione e di inserimento nell'attività commerciale da parte di queste grandi potenze economiche e finanziarie.

Per questi aspetti della legge crediamo di non poter essere soddisfatti. Il Governo avrebbe potuto accettare la parificazione dei due terzi, sostenuta da tutti i gruppi ma abbandonata lungo la strada dell'approvazione della legge da parte dei gruppi della maggioranza, creando una situazione di sperequazione tra il settore del commercio e gli altri settori autonomi. Il Governo avrebbe potuto accettare il limite dell'età nei termini proposti dal nostro gruppo e da quello comunista; e riteniamo che lo stesso tipo di contributo dello Stato avrebbe dovuto avere un'entità di carattere diverso.

Detti aspetti della legge impegneranno noi e la categoria interessata in una nuova battaglia: perché il provvedimento che si sta approvando va considerato di carattere provvisorio. Mi associo alla richiesta della convocazione al più presto della Commissione mista per esaminare la possibilità di avviare la riforma di carattere generale, al fine di superare (come pare sia auspicato da tutti) l'attuale caotica frammentazione di una molteplicità di enti e i gravi appesantimenti burocratici che ne derivano.

Crediamo che si debba arrivare al più presto ad una riforma generale della sicurezza sociale; che si debba, in sostanza, arrivare ad un unico servizio di sicurezza sociale, sul quale i pubblici poteri dovranno poi esercitare il più largo controllo democratico.

Il nostro è quindi un voto positivo per la affermazione di principio e di fatto, che inserisce la categoria dei commercianti e degli ambulanti nel sistema previdenziale del nostro paese; non siamo però soddisfatti per gli aspetti ai quali ho accennato prima. Ripeto: ci auguriamo che questa sia una tappa per arrivare al più presto possibile a quella riforma

di carattere generale, sul piano della realtà concreta, che tutti i gruppi politici auspicano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento che, tra l'altro, assorbe due nostre proposte di legge, presentate insieme con altre (Riccio, Origlia, Mazzoni, Butté, Scalia, Santi, Foderaro) nella presente e nella passata legislatura. Ho voluto dire questo perché, ascoltando l'onorevole Nicolazzi, poteva sembrare che questo fosse uno degli impegni del Governo di centro-sinistra; mentre noi stiamo per concludere l'iter di un insieme di proposte che da anni le categorie interessate sollecitano attraverso parlamentari di ogni settore politico. Il Governo, accogliendo queste istanze (che non voglio qualificare corporative), ha presentato un suo disegno di legge, che certamente non è migliorativo delle proposte d'iniziativa parlamentare.

A parte questa dichiarazione che può sembrare polemica, dirò che con questo provvedimento diamo un ulteriore contributo alla soluzione di uno dei più importanti problemi: quello della previdenza per una così vasta categoria di lavoratori autonomi.

Durante il dibattito, e soprattutto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, sono state poste in evidenza da oratori di tutti i gruppi lacune e prospettive: lacune gravi che non si sono volute colmare, prospettive che, per motivi politici o per asseriti motivi finanziari, sono state respinte o rinviolate. Il nostro ordine del giorno illustrato dal collega Santagati, accettato dal Governo come raccomandazione e come base di studio (questa è la nuova formula adottata), costituisce, insieme con molti nostri emendamenti, una sollecitazione perché il Governo, in sede di riordinamento in tutta la materia, ricorrendo soprattutto a quella Commissione la cui convocazione è stata or ora sollecitata dal rappresentante del gruppo socialista, possa colmare le insufficienze e le deficienze della legge.

Dobbiamo aiutare queste categorie. Avanti, in occasione dello svolgimento di una interpellanza, ho detto che il mondo dei lavoratori autonomi ha perduto negli ultimi cinque anni circa un milione e mezzo di unità; cioè dal 1960 ad oggi si è passati da 8 milioni a 6 milioni e mezzo di lavoratori auto-

nomi. Ciò vuol dire che, o perché non vi era assistenza, o perché non vi era previdenza, o perché la situazione economica ha reso difficile la vita di questi lavoratori, molti di essi hanno preferito diventare proletari, diventare lavoratori dipendenti. Questo è un pericolo per la nostra economia, anche perché il lavoratore autonomo continua a rimanere nel piccolo centro, di cui vitalizza l'economia, mentre il proletario in genere si orienta verso le metropoli ad alto sviluppo industriale.

Dobbiamo porre molta attenzione ai problemi delle categorie degli artigiani, dei coltivatori diretti, dei commercianti, dei piccoli commercianti. Per questo sollecitiamo la sua particolare attenzione, signor ministro, nei riguardi di queste categorie in sede di riordinamento; in particolare per questa che, come dichiarava poco fa l'onorevole Cantalupo, vede a distanza di anni presa in considerazione una delle sue più vive istanze: quella della previdenza.

Concludo chiedendo a lei, signor ministro, di sollecitare al Senato l'iter del provvedimento. Ella potrà dirmi che ciò non rientra nei suoi poteri. Il fatto è che abbiamo aspettato tanti anni e siamo finalmente arrivati alla conclusione. Auspichiamo che il Senato possa rapidamente prendere in esame questo provvedimento che, per essere stato elaborato in Commissione lavoro con la collaborazione di tutti nell'intento di migliorarlo almeno nella parte normativa, riteniamo possa essere approvato senza difficoltà anche dallo altro ramo del Parlamento. (*Applausi a destra*).

ORIGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Dovrei oggi lamentare il mancato accoglimento di alcune rivendicazioni delle categorie commerciali in materia di tutela previdenziale; dovrei lamentare altresì che quasi tutti gli emendamenti da me presentati sono stati respinti. Debbo però riconoscere la buona volontà del Governo; buona volontà che ha consentito, nel corso dell'esame in Commissione, di migliorare notevolmente il testo originario del disegno di legge n. 2599.

Si tratta di un provvedimento che i commercianti auspicavano da molti anni. Da parte mia, fin dal 1958, all'inizio della terza legislatura, avevo presentato in proposito una pro-

posta di legge, che purtroppo non è stata esaminata a suo tempo. Ne ho presentata un'altra nel 1963; e finalmente siamo arrivati al disegno di legge proposto dal Governo, che è stato lungamente discusso in Commissione e che oggi stiamo per approvare.

L'attuale formulazione del provvedimento accoglie buona parte delle istanze delle categorie commerciali, le quali lamentavano, appunto, la disparità di trattamento con gli altri lavoratori autonomi — artigiani e coltivatori diretti — che da anni già fruivano della copertura assicurativa per l'invalidità e vecchiaia. Ora, con l'estensione della pensione alle categorie commerciali, si accoglie una delle più importanti e più sentite rivendicazioni di questo settore.

Signor ministro, in questi ultimi mesi ho visitato quasi tutti i centri commerciali della Lombardia; dovunque, nonostante l'esistenza di altri gravi problemi sociali ed economici che attendono soluzione, si è invocata soltanto la pensione, prima di tutto la pensione.

È per questo che, auspicando il prossimo completamento della normativa, attraverso il riesame, da parte della speciale Commissione già costituita, di tutta la materia previdenziale al fine di raggiungere una disciplina unitaria, non soltanto esprimo parere favorevole alla legge che stiamo per approvare; ma ringrazio, anche a nome delle categorie commerciali tutte, il signor ministro e i colleghi della Commissione lavoro, che si sono dimostrati sensibili all'accoglimento di una nostra esigenza di così fondamentale importanza. (*Approvazioni*).

MERENDA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERENDA. Poche, brevi considerazioni, per motivare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questa legge.

Ritengo che finalmente si possa affermare che siamo riusciti a completare l'arco dei lavoratori autonomi coperti da assicurazione per invalidità e vecchiaia e ad eliminare la sperequazione, la disparità di trattamento previdenziale di cui i lavoratori autonomi del commercio sono stati finora vittime.

Vogliamo dare atto al Governo che, pur nella necessaria gradualità imposta dalle varie congiunture susseguitesì, si è dimostrato sensibile al problema; e, assorbendo un po' le varie proposte di nostra e di altrui parte

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MAGGIO 1966

presentate in questa e nelle precedenti legislature, ha voluto formulare il disegno di legge che oggi viene sottoposto alla nostra approvazione.

Se volessimo approfondire l'esame dei motivi che ci spingono a dare voto favorevole a questo disegno di legge, andremo evidentemente molto al di là dei limiti imposti a una dichiarazione di voto. Desidero però riferirmi, se gli onorevoli colleghi me lo consentono, alla larga parte dedicata al commercio nella relazione al bilancio dell'industria che io feci nel 1963, le cui osservazioni restano tuttora valide; e invitare la Camera a reconsiderare come il commercio vada visto sotto il duplice aspetto economico e sociale.

Sotto l'aspetto sociale, un ottavo della popolazione italiana vive di esso, per cui il commercio occupa il terzo posto nelle attività nazionali omogenee come fonte di lavoro; e la maggior parte degli addetti è costituita da imprenditori titolari o gerenti (cioè il 45 per cento del totale, che diventa il 70 per cento se si aggiungono i familiari coadiuvanti). Se si tiene presente che con 1.087.083 aziende e 2.500.000 addetti, secondo i dati del censimento del 1961, la media aziendale in termini di lavoro è di 2,2 persone per azienda, e che essa scende ancora a 1,42 se si rapporta alle sole aziende di commercio al minuto con non più di due addetti (solitamente il titolare e un familiare), aziende che sono in Italia 800 mila, ci si rende conto come il commercio italiano sia caratterizzato dall'assoluta prevalenza delle imprese individuali a carattere familiare.

La considerazione infine del basso reddito *pro capite* — secondo i dati in nostro possesso, appena 800 mila lire — ci dà la conferma della gravità del problema dal punto di vista sociale.

Sotto l'aspetto economico, il discorso si farebbe troppo lungo; e perciò non intendo approfondirlo. Se è vero che anche il commercio svolge una funzione produttiva — tanto che Vilfredo Pareto affermava che esso è un mezzo indiretto di produzione — non possiamo non essere d'accordo sulla necessità di razionalizzazione e di ammodernamento del settore; ma non possiamo accettare l'affermazione che abbiamo ascoltato da qualche parte (non in questa sede), secondo la quale bisognerebbe saltare a piè pari la rete distributiva italiana.

Vogliamo cogliere, come gruppo parlamentare della democrazia cristiana, l'occasione offerta dall'esame di questo disegno di leg-

ge per affermare la nostra volontà politica in merito.

Assicurata sotto il profilo assistenziale e previdenziale una certa tranquillità al settore, bisogna ora accelerare i tempi per la soluzione di tutti quei problemi che interessano non solo gli addetti alla distribuzione, ma anche tutti i consumatori. Occorre affrontare le questioni relative alla razionalizzazione, con la volontà di non mortificare, ma di valorizzare l'elemento umano, che con la sua iniziativa, con il suo impegno, con la sua responsabilità si saprà si dovrà porre al servizio della crescita del benessere collettivo. Bisogna dare attuazione a ciò che il programma quinquennale prevede per quanto riguarda il commercio, e far sì che gli stessi imprenditori commerciali siano non le vittime, come da qualcuno si è paventato o sperato, ma gli artefici dell'ammodernamento e della concentrazione.

ALESI. Speriamo che teniate duro.

MERENDA. Credo che noi possiamo invocare, a sostegno di quanto affermo, anche il riconoscimento di quello che è stato fatto nelle varie elaborazioni del programma quinquennale, dall'originario schema di sviluppo fino alla formulazione attuale, nella quale evidentemente le più ampie garanzie sono date per quanto riguarda la necessità di razionalizzare — e non di nazionalizzare — il settore del commercio.

Per queste considerazioni, che ci fanno ritenere gli addetti al commercio, in Italia come nei paesi più sviluppati, indispensabili all'economia del paese, il voto del nostro gruppo sarà pienamente favorevole al disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40.

(*E approvato*).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Riccio (60), Cruciani (78 e 757), Origlia (125), Mazzoni (178), Butté (217), Scaglia (534), Santi (787) e Foderaro (3087).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono state approvate le seguenti proposte di legge:

dalla VIII Commissione (Istruzione):

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali » (339), *con modificazioni*;

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte » (1778) e BUTTÈ ed altri: « Norme per l'ammissione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte già inclusi in terne o già in servizio quali incaricati » (1879), *in un testo unificato e con il titolo*: « Norme per l'assunzione nei

ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte » (1778-1879);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

SULLO: « Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole » (*Modificata dalla VII Commissione del Senato*) (2590-B).

La seduta termina alle 12,50.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO